



COMPASS S.p.A. Personal Protection





CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA Mod. 07143 Ed. 12/2013

INFORMATIVA PRIVACY

Ai sensi dell'articolo 13 - Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n°196 in materia di protezione dei dati personali (Codice Privacy), La informiamo che:

- i Suoi dati personali comuni e solo qualora necessario sensibili e giudiziari (i "Dati"), saranno trattati da Europ Assistance Italia S.p.A. con l'ausilio di mezzi cartacei, elettronici e/o automatizzati, per finalità riguardanti:
 - a. gestione ed esecuzione del contratto (a titolo esemplificativo: gestione della polizza, liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni, riassicurazione, coassicurazione, prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali, costituzione esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore, adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione amministrativo/contabile, attività statistiche);
 - adempimenti di obblighi di legge, regolamento o normativa comunitaria (come ad esempio per antiriciclaggio) e/o disposizioni di organi pubblici;
- 2. il trattamento dei Dati è:
 - a. necessario per l'esecuzione e per la gestione del contratto (1.a);
 - obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria e/o disposizioni di organi pubblici (1.b);
- 3. i Dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti guali autonomi Titolari:
 - a. soggetti determinati, incaricati da Europ Assistance Italia S.p.A. della fornitura di servizi strumentali o necessari all'esecuzione del contratto in Italia e all'Estero, quali - a titolo esemplificativo - soggetti incaricati della gestione degli archivi ed elaborazione dei dati, istituti di credito, soggetti incaricati della gestione della postalizzazione;
 - b. organismi associativi (Ania) e consortili propri del settore assicurativo, Autorità di Vigilanza, Autorità giudiziarie nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia dovuta per il raggiungimento delle finalità di cui al punto 1.b o risulti funzionale per fornire i servizi strumentali o necessari all'esecuzione del contratto o per tutelare i diritti dell'industria assicurativa;
 - c. prestatori di assistenza (a titolo esemplificativo: soccorritori stradali, autofficine, centri di demolizione di autoveicoli, artigiani, periti, medici legali, medici, personale infermieristico, strutture sanitarie e altri erogatori convenzionati di servizi), società controllate o collegate ad Europ Assistance Italia S.p.A. o dalla stessa incaricate, in Italia o all'Estero per il raggiungimento delle finalità di cui al punto 1, altre compagnie di assicurazione per la distribuzione del rischio e per attività di prevenzione ed individuazione delle frodi assicurative, altri soggetti facenti parte della cosiddetta "catena assicurativa" quali, a titolo esemplificativo, agenti e subagenti;
 - d. alla Contraente ed eventuali intermediari assicurativi.

Inoltre i Suoi Dati potranno essere conosciuti da dipendenti e collaboratori in qualità di Incaricati o Responsabili. I Dati non sono soggetti a diffusione.

 Titolare del trattamento è Europ Assistance Italia S.p.A. Potrà richiedere la lista dei Responsabili del trattamento, esercitare i diritti di cui all'art. 7 Codice Privacy ed in particolare ottenere dal Titolare la conferma dell'esistenza di dati che La riguardano, la loro comunicazione e l'indicazione della logica e delle finalità del trattamento, la cancellazione, l'aggiornamento o il blocco dei medesimi, nonché opporsi per motivi legittimi al trattamento scrivendo a:

Europ Assistance Italia S.p.A. – Piazza Trento, 8 – 20135 Milano – Ufficio Protezione Dati. UfficioProtezioneDati@europassistance.it

DEFINIZIONI GENERALI

ASSICURATO:

Per la polizza singolo: per Assicurato si intende ciascuna persona fisica residente in Italia in qualità di Titolare di finanziamento sottoscritto con Compass S.p.A che abbia aderito alla Polizza e il cui nominativo è riportato nel Modulo di Adesione al programma assicurativo Formula di Adesione alla Polizza stessa.

Per la polizza nucleo: per Assicurato si intende ciascuna persona fisica residente in Italia in qualità di Titolare di finanziamento sottoscritto con Compass S.p.A che abbia aderito alla Polizza e il cui nominativo è riportato nel Modulo di Adesione al programma assicurativo nonché il coniuge o il convivente more uxorio e figli fiscalmente a carico come risultanti dallo stato di famiglia.

CONTRAENTE: Compass S.p.A con sede in Via Foro Buonaparte, 10, 20121-Milano P.IVA 00864530159 che sottoscrive la polizza per conto altrui.

EUROP ASSISTANCE: l'impresa assicuratrice e cioè Europ Assistance Italia S.p.A. - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato N. 19569 del 2 giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale del 1º luglio 1993 N. 152) - Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.

FAMIGLIA: l'Assicurato, il coniuge o il convivente more uxorio e i figli fiscalmente a carico.

FRANCHIGIA: somma stabilita nella Polizza che viene dedotta dall'ammontare del danno e che rimane a carico dell'Assicurato.

GARANZIA: l'assicurazione per la quale, in caso di sinistro, Europ Assistance procede al riconoscimento dell'Indennizzo e per la quale sia stato pagato il relativo Premio.

INDENNIZZO: la somma corrisposta da Europ Assistance in caso di Sinistro.

MASSIMALE: la somma massima, stabilita nella polizza, fino alla concorrenza della quale Europ Assistance si impegna a prestare la Garanzia e/o la Prestazione prevista.

POLIZZA: il documento, complessivamente considerato, che prova l'assicurazione e che disciplina i rapporti tra Europ Assistance, Compass e l'Assicurato.

PREMIO: la somma dovuta da Compass a fronte del pagamento della quale vengono fornite da Europ Assistance le Garanzie e le Prestazioni.

PRESTAZIONE: l'Assistenza da erogarsi in natura e cioè l'aiuto che deve essere fornito all'Assicurato, nel momento del bisogno, da parte di Europ Assistance tramite la Struttura Organizzativa, per la quale sia stato pagato il relativo Premio





da Compass.

RESIDENZA: il luogo in cui la persona fisica ha la sua dimora abituale come risultante da certificato anagrafico.

RIMBORSO: la reintegrazione delle spese sostenute dall'Assicurato coperte dalla Garanzia.

Scoperto: la parte dell'ammontare del danno, espressa in percentuale, che rimane obbligatoriamente a carico dell'Assicurato con un minimo espresso in valore assoluto.

SINISTRO: l'evento futuro, dannoso e incerto che determina la richiesta di Assistenza, di Rimborso o di Indennizzo da parte dell'Assicurato.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA: la struttura di Europ Assistance Service SpA - P.zza Trento, 8 - 20135 Milano, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno o entro i diversi limiti previsti dal contratto, che, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con Europ Assistance Italia SpA, provvede al contatto telefonico con l'Assicurato, all'organizzazione ed erogazione delle prestazioni di assistenza previste in polizza con costi a carico di Europ Assistance Italia S.p.A..

DEFINIZIONI – AREA SALUTE

DAY HOSPITAL: la degenza esclusivamente diurna documentata da cartella clinica, in Istituto di Cura.

INFORTUNIO: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che abbia come conseguenza diretta ed esclusiva lesioni fisiche oggettivamente constatabili che causino la morte, una invalidità permanente o una inabilità temporanea.

INTERVENTO CHIRURGICO: tecnica terapeutica cruenta applicata sull'Assicurato, mediante uso di strumenti operatori, finalizzata a risolvere una patologia o una lesione consequente ad infortunio e/o malattia.

ISTITUTO DI CURA: l'ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura, sia convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale che privati, regolarmente autorizzati all'assistenza medico chirurgica. **Sono esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno**.

MALATTIA: l'alterazione dello stato di salute che non dipende da un infortunio.

MALATTIA CRONICA: malattia ad andamento prolungato con scarsa tendenza alla quarigione.

MALATTIA IMPROVVISA: malattia di acuta insorgenza di cui l'Assicurato non era a conoscenza e che, comunque, non sia una manifestazione, seppure improvvisa, di un precedente morboso noto all'Assicurato.

MALATTIA PREESISTENTE: malattia che sia l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti se note e/o diagnosticate alla data di decorrenza della prestazione/garanzia.

RICOVERO: la degenza comportante pernottamento in Istituto di Cura

STRUTTURE SANITARIE CONVENZIONATE: le strutture sanitarie (ospedali, istituti universitari, case di cura) e le equipe mediche convenzionate con Europ Assistance alle quali l'Assicurato potrà rivolgersi, su indicazione e previa autorizzazione della stessa, per usufruire delle garanzie sanitarie previste in polizza. In caso di ricovero tali garanzie sono fornite senza che l'Assicurato debba provvedere ad anticipi o pagamenti che verranno effettuati direttamente da Europ Assistance ai centri convenzionati con le modalità previste in polizza.

STRUTTURE SANITARIE NON CONVENZIONATE: le strutture sanitarie e/o equipe mediche diverse da quelle indicate da Europ Assistance, in possesso dei requisiti stabiliti dalla

normativa di legge in vigore, alle quali l'Assicurato potrà comunque rivolgersi per usufruire delle garanzie sanitarie previste in polizza, senza ottenere il servizio di pagamento diretto delle garanzie da parte di Europ Assistance.

NORME PARTICOLARI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1. DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C..

Art. 2. ALTRE ASSICURAZIONI

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1910 del C.C., all'Assicurato che godesse di Prestazioni/Garanzie analoghe a quelle della presente polizza, in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni impresa assicuratrice e specificatamente ad Europ Assistance Italia S.p.A.

Art. 3. LEGGE REGOLATRICE DELLA POLIZZA E GIURISDIZIONE

La polizza è regolata dalla legge italiana. Tutte le controversie relative alla polizza sono soggette alla giurisdizione italiana.

Art. 4. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE - FORMA DEL CONTRATTO

Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato si applicano le disposizioni di Legge. La forma del contratto è quella scritta, ogni modifica o variazione deve avere la medesima forma e deve essere sottoscritta dalle Parti.

Art. 5. PERIODO DI PRESCRIZIONE

Ogni diritto nei confronti di Europ Assistance si prescrive entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 c.c.

Art. 6. DECORRENZA, DURATA E PROROGA DELL'ASSICURAZIONE

Per ciascun Assicurato la copertura assicurativa decorre dalle ore 24.00 del giorno di adesione alla medesima e in assenza di recesso esercitato secondo le modalità di cui all'Art. Recesso dalla Polizza, scade alle ore 24.00 dell'ultimo giorno della durata scelta dall'Assicurato, così come comunicato da Compass ad Europ Assistance.

Il premio di polizza viene anticipato da Compass in un'unica soluzione a copertura di tutto il periodo di durata della polizza. Tale importo viene finanziato da Compass all'Assicurato.

Art. 7. RECESSO DALLA POLIZZA

Ai sensi dell'art. 1899 c.c., qualora la Polizza preveda una copertura di durata superiore ai cinque anni, l'Assicurato trascorso il quinquennio, avrà facoltà di recedere dalla Polizza con preavviso di sessanta giorni, inviando alla Contraente e ad Europ Assistance c/o Ufficio Gestione Portafogli e Contratti – Piazza Trento, 8 - 20135 Milano, lettera raccomandata A/R con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata.





Art. 8. ESTENSIONE TERRITORIALE

Si intendono i Paesi ove si è verificato il sinistro ed in cui le prestazioni vengono fornite.

Per le prestazioni di Assistenza la copertura viene fornita in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano.

La garanzia Indennitaria e Diaria da infortunio e da ingessatura verrà fornita in tutti i paesi del Mondo ove l'Assicurato ha subito il sinistro che ha originato il diritto alla prestazione.

La durata massima della copertura, per ciascun periodo di permanenza all'estero nel corso di validità dell'Assicurazione è di 60 giorni.

Non sono fornite prestazioni e garanzie in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.

Art. 9. ESCLUSIONI

Tutte le prestazioni/garanzie non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da:

- a. gli infortuni, le malattie, le malformazioni, i difetti fisici e gli stati patologici diagnosticati anteriormente alla stipulazione del contratto;
- b. gli stati patologici correlati alla infezione da HIV;
- c. le malattie mentali e i disturbi psichici in genere, ivi compresi i comportamenti nevrotici disturbi schizofrenici, disturbi paranoici, forme maniacodepressive:
- d. gli infortuni e le malattie conseguenti all'abuso di alcolici, all'uso di allucinogeni e all'uso di psicofarmaci e di stupefacenti;
- e. gli infortuni conseguenti ad azioni delittuose compiute dall'Assicurato; sono invece compresi quelli sofferti in conseguenza di imprudenza o negligenza anche gravi dell'Assicurato stesso;
- f. gli infortuni derivanti da sport aerei e dalla partecipazione a gare motoristiche e relative prove ed allenamenti, salvo che si tratti di gare di regolarità;
- g. le cure dentarie e le parodontopatie non conseguenti ad infortunio;
- h. le applicazioni di carattere estetico (salvo gli interventi di chirurgia plastica o stomatologica ricostruttiva resi necessari da infortunio);
- i. le conseguenze di guerre e insurrezioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche e inondazioni;
- j. le conseguenze di trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
- k. aborto volontario non terapeutico.
- I. l'acquisto, la manutenzione e la riparazione di apparecchi protesici e terapeutici.
- m. gli infortuni causati da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio.
- n. gli infortuni causati dallo sport del paracadutismo
- o. gli infortuni causati dai seguenti sport: pugilato, lotta nelle sue varie forme, arti marziali in genere, atletica pesante, rugby, football americano, speleologia, scalata di roccia o ghiacciaio, arrampicata libera (free climbing), guidoslitta, bob, sci acrobatico, salto dal trampolino con sci o idrosci, Kite surfing, immersione con autorespiratore;
- p. sport costituenti per l'Assicurato attività professionale, principale o secondaria, non dichiarata. Le prestazioni/garanzie non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.

Art. 10. PREMIO

L'Assicurato, dalla data indicata sul Modulo di Adesione al programma assicurativo, autorizza Compass S.p.A. all'addebito mensile, tramite finanziamento, del premio relativo alla soluzione scelta, come segue:

SALUTE SINGOLO

- PER COPERTURE DI DURATA PARI A 12 MESI:
 Premio annuo € 114,00 di cui imposte € 3,24,
 suddiviso in rate mensili di € 9,50 di cui imposte €
 0,27 (Ramo Malattia € 8,90 di cui imposte € 0,22 Ramo Assistenza € 0,60 di cui imposte € 0,05).
- PER COPERTURE DI DURATA > AI 12 MESI: Premio annuo € 108,00 di cui imposte € 2,88, suddiviso in rate mensili di € 9,00 di cui imposte € 0,24 (Ramo Malattia € 8,67 di cui imposte € 0,21 -Ramo Assistenza € 0,33 di cui imposte € 0,03).

SALUTE NUCLEO

- PER COPERTURE DI DURATA PARI A 12 MESI: Premio annuo € 186,00 di cui imposte € 5,28, suddiviso in rate mensili di € 15,50 di cui imposte € 0,40 (Ramo Malattia € 14,60 di cui imposte € 0,36 -Ramo Assistenza € 0,90 di cui imposte € 0,08).
- PER COPERTURE DI DURATA > AI 12 MESI:
 Premio annuo € 180,00 di cui imposte € 4,92,
 suddiviso in rate mensili di € 15,00 di cui imposte €
 0,41 (Ramo Malattia € 14,33 di cui imposte € 0,35 Ramo Assistenza € 0,67 di cui imposte € 0,06).

Il premio per le coperture di durata poliennale è ridotto. A fronte della riduzione di premio l'Assicurato non può esercitare la facoltà di recesso dal contratto per i primi cinque anni di durata contrattuale.

Se i contratti sono infraquinquennali la copertura assicurativa durerà fino alla naturale scadenza della stessa.

Art. 11. ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

Art. 12. PERSONE NON ASSICURABILI

Premesso che Europ Assistance, qualora fosse stata a conoscenza che l'Assicurato era affetto da alcolismo, tossicodipendenza, sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) non avrebbe consentito a prestare l'assicurazione, si conviene che, qualora una o più delle malattie o delle affezioni sopra richiamate insorgano nel corso del contratto, si applica quanto disposto dall'art. 1898 del Codice Civile indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell'Assicurato.

In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti si applica quanto disposto dall'Art. "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio" riportato nelle Norme Particolari che Regolano l'Assicurazione in Generale e dagli articoli 1892, 1893, 1894 del Codice Civile.

Art. 13. LIMITI DI ETÀ

Per le garanzie indennitaria e diaria da ricovero e da ingessatura, l'assicurazione vale per persone di età non superiore a 75 anni.

Tuttavia, per le persone che raggiungono tale età in corso di contratto, le garanzie mantengono la loro validità fino alla scadenza contrattuale.

Art. 14. TERMINI DI ASPETTATIVA

La copertura assicurativa decorre:

 per gli infortuni, dalle ore 24:00 del giorno in cui ha effetto l'assicurazione;





- per le malattie, dal 30° giorno successivo a quello in cui ha effetto l'assicurazione;
- per l'aborto e per le malattie dipendenti dalla gravidanza, dal 30° giorno successivo a quello in cui ha effetto l'assicurazione, purché la gravidanza abbia avuto inizio dopo questa data;
- per il parto, dal 300° giorno successivo a quello in cui ha effetto l'assicurazione.

Art. 15. RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE Europ Assistance rinuncia a favore dell'Assicurato o dei suoi aventi diritto, all'azione di surrogazione di cui all'art. 1916 Codice Civile verso i terzi responsabili.

Art. 16. SEGRETO PROFESSIONALE

L'Assicurato libera dal segreto professionale nei confronti di Europ Assistance i medici eventualmente investiti dall'esame del sinistro che lo hanno visitato prima o anche dopo il sinistro stesso.

SEZIONE I - ASSICURAZIONE ASSISTENZA MEDICA DOMICILIARE

CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Art. 17. OGGETTO E OPERATIVITA' DELL'ASSICURAZIONE

Le prestazioni di assistenza sono dovute in seguito a infortunio e/o malattia e sono fornite *fino a tre volte per ciascun tipo durante il periodo di durata annua della polizza.*

PRESTAZIONI

INVIO DI UN MEDICO

La prestazione viene fornita dalle ore 20 alle ore 8 da Lunedì a Venerdì, e 24 ore su 24 il sabato, la domenica e nei giorni festivi.

Qualora, in seguito ad infortunio e/o malattia, emergesse la necessità che l'Assicurato, debba sottoporsi ad una visita medica, la Struttura Organizzativa provvederà, con spese a carico di Europ Assistance, ad inviare presso il domicilio dell'Assicurato in Italia uno dei medici convenzionati con Europ Assistance.

In caso di impossibilità da parte di uno dei medici convenzionati ad intervenire personalmente, la Struttura Organizzativa organizzerà il trasferimento dell'Assicurato in autoambulanza nel centro medico idoneo più vicino.

L'Assicurato deve comunicare alla Struttura Organizzativa il motivo della sua richiesta e specificare il luogo in cui si trova e il recapito telefonico.

INVIO DI UN INFERMIERE A DOMICILIO IN ITALIA

Qualora l'Assicurato nella settimana successiva al rientro da un ricovero in ospedale a seguito di Infortunio e/o malattia improvvisa, avesse bisogno di essere assistito da un infermiere, la Struttura Organizzativa invierà un infermiere presso il domicilio dell'Assicurato in Italia.

Massimale:

Europ Assistance terrà a proprio carico l'onorario dell'infermiere fino ad un massimo di Euro 100,00 al giorno per un totale di 3 giorni consecutivi.

L'Assicurato deve comunicare alla Struttura Organizzativa il motivo della sua richiesta e il recapito telefonico.

ASSISTENZA PER CURE FISIOTERAPICHE CON INDIRIZZO RIABILITATIVO A DOMICILIO, IN ITALIA.

Qualora l'Assicurato a seguito di traumi o fratture semplici e/o per riabilitazione cardiovascolare di base derivanti da infortunio e/o malattia improvvisa necessiti di cure fisioterapiche a domicilio nel periodo di convalescenza, contatterà la Struttura Organizzativa riferendo le necessità, il nome ed il recapito telefonico del proprio medico curante; la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all'assicurato un fisioterapista.

MASSIMALE:

Europ Assistance terrà a proprio carico l'onorario del fisioterapista *fino ad un massimo di € 500,00 per Sinistro e per anno assicurativo.*

Art. 18. ESCLUSIONI

Tutte le prestazioni riportate nella presente sezione non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti dalle cause previste all'Art. "Esclusioni" delle NORME PARTICOLARI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE, ferme restando le ulteriori esclusioni riportate in ogni singola prestazione.

Art. 19. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro l'Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa, salvo il caso di comprovata impossibilità; in tal caso l'Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa appena ne ha la possibilità e comunque sempre prima di prendere qualsiasi iniziativa personale.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la decadenza del diritto alla prestazione.

SEZIONE II - ASSICURAZIONE INDENNITA' DA RICOVERO PER INTERVENTO CHIRURGICO E ASSICURAZIONE DIARIA DA RICOVERO E DA INGESSATURA

Art. 20. OGGETTO E OPERATIVITA' DELL'ASSICURAZIONE

Le garanzie potranno essere richieste anche più volte entro il periodo di durata della Polizza, fermo restando che l'importo complessivo degli indennizzi corrisposti non potrà superare i massimali previsti.

1. INDENNITA' DA RICOVERO PER INTERVENTO CHIRURGICO

Europ Assistance assicura, in caso di ricovero con intervento chirurgico dell'Assicurato, reso necessario da infortunio, da malattia, da parto con taglio cesareo e da aborto, *escluse comunque le interruzioni volontarie di gravidanza*, il pagamento di un indennizzo riportato nella seguente tabella.

CLASSI	Indennizzo
I	€ 100,00
II	€ 300,00
III	€ 750,00
IV	€ 1.250,00
V	€ 2.500,00

L'ammontare dell'indennizzo è prestabilito in misura fissa e forfetaria per tipologia di intervento chirurgico il cui elenco è riportato nell' "Allegato 3" alla presente Polizza.

Pertanto incrociando le classi di appartenenza dell'intervento chirurgico, riportate nell'elenco, e la somma forfetaria di





indennizzo per classe, sarà possibile stabilire la misura dell'indennizzo medesimo.

2. DIARIA DA RICOVERO E DA INGESSATURA

Europ Assistance riconosce all'Assicurato una diaria per ogni giorno di ricovero in un Istituto di Cura, reso necessario da infortunio.

In particolare, **Europ Assistance corrisponderà** all'Assicurato l'indennità di Euro 50,00 per ogni giorno di degenza, per una durata massima di 30 giorni per ricovero, per nucleo e per anno assicurativo.

Se, in conseguenza di infortunio, l'Assicurato sia portatore di ingessatura o di tutore immobilizzante o equivalente, *Europ Assistance liquida la somma assicurata, pari a Euro 25,00 al giorno, dal giorno di dimissione dall'Istituto di Cura fino alla rimozione dell' ingessatura per un periodo massimo di 30 giorni per nucleo e per anno.*

La diaria viene liquidata in seguito alla presentazione dei certificati medici attestanti l'avvenuta apposizione e l'avvenuta rimozione del gesso o del tutore immobilizzante.

L'indennizzo per diaria da ingessatura non è cumulabile con quello per diaria da ricovero da infortunio.

Durata del Ricovero:

La degenza deve comportare almeno un pernottamento in Istituto di Cura.

Modalità di valutazione delle giornate di degenza:

Agli effetti del computo delle giornate di degenza, si conviene che la giornata di entrata e quella di uscita dal centro ospedaliero sono considerate una sola giornata, qualunque sia l'ora del ricovero e della dimissione.

Art. 21. ESCLUSIONI

Sono esclusi dalle garanzie i sinistri provocati o dipendenti da cause previste all'Art. "Esclusioni" delle NORME PARTICOLARI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE.

Art. 22. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro l'Assicurato, ai sensi dell'art. 1913 C.C., dovrà effettuare, entro e non oltre trenta giorni dal giorno del ricovero, una denuncia - accedendo al portale https://sinistrionline.europassistance.it seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito www.europassistance.it sezione sinistri)

dandone avviso scritto ad Europ Assistance Italia S.p.A. – Piazza Trento, 8 – 20135 Milano, indicando sulla busta "Ufficio Liquidazione Sinistri Indennitaria" e inviando via posta:

- Una copia della cartella clinica e di ogni altra documentazione medica
- Il numero del contratto di finanziamento preceduto dalla sigla SCOMP nel caso di soluzione singolo e NCOMP nel caso di soluzione nucleo.

L'Assicurato deve sottoporsi agli accertamenti e ai controlli medici disposti da Europ Assistance, fornire alla stessa ogni informazione e produrre copia della cartella clinica completa e di ogni altra documentazione medica, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

Art. 23. VALUTAZIONE DEL DANNO – ARBITRATO IRRITUALE

L'indennizzo è determinato in base a quanto stabilito dagli articoli che precedono.

In caso di disaccordo fra l'Assicurato ed Europ Assistance, in merito all'indennizzabilità del sinistro, è in facoltà delle Parti demandare la soluzione della Controversia per iscritto a due medici, nominati uno per parte, che si riuniscono nel Comune sede di Istituto di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato.

Tali medici, ove vi sia divergenza su quanto sopra indicato, costituiscono un Collegio medico formato da loro stessi e da un terzo medico dagli stessi nominato o, in caso di disaccordo, dal Consiglio dell'Ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei medici. Il terzo medico così nominato avrà la funzione di Presidente del Collegio. Il Collegio medico risiede nel comune più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato, sede di Istituto di medicina legale. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e delle competenze per il terzo medico. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti che rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.

I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo.

E' comunque fatta salva la facoltà per l'Assicurato di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

Art. 24. CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ

Il pagamento dell'indennità viene effettuato dopo l'avvenuta presentazione di una copia della cartella clinica e di ogni altra documentazione medica. Nell'ipotesi in cui l'Assicurato subisse, nel corso dello stesso ricovero, più interventi chirurgici, gli sarà indennizzato solo l'intervento di classe più elevata. L'indennità è corrisposta in Italia in Euro.





COME RICHIEDERE ASSISTENZA

In caso di erogazione di prestazioni di Assistenza, la Struttura Organizzativa di Europ Assistance è in funzione 24 ore su 24 a sua disposizione, per intervenire o indicare le procedure più idonee per risolvere nel migliore dei modi qualsiasi tipo di problema oltre ad autorizzare eventuali spese.

IMPORTANTE: non prendere alcuna iniziativa senza avere prima interpellato telefonicamente la Struttura Organizzativa al numero:

800 04.64.52 e 02.58.24.52.95

Si dovranno comunicare le seguenti informazioni:

- Tipo di intervento richiesto
- Nome e cognome
- Numero del contratto di finanziamento preceduto dalla sigla SCOMP nel caso di soluzione singolo e NCOMP nel caso di soluzione nucleo;
- Indirizzo del luogo in cui ci si trova
- Recapito telefonico

Qualora fosse nell'impossibilità di contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa, potrà inviare: <u>un fax al numero 02.58.38.42.34</u> oppure un telegramma a <u>EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 MILANO</u>

Europ Assistance per poter erogare le prestazioni/garanzie previste in Polizza, deve effettuare il trattamento dei dati dell'Assicurato e a tal fine necessita ai sensi del D. Lgs. 196/03 (Codice Privacy) del Suo consenso. Pertanto l'Assicurato contattando o facendo contattare Europ Assistance, fornisce liberamente il proprio consenso al trattamento dei Suoi dati personali comuni, sensibili e giudiziari così come indicato nell'Informativa Privacy ricevuta.

Ai sensi del Provvedimento IVASS n. 7 del 16 luglio 2013 La informiamo che, a partire dal 1 Novembre 2013, è possibile attraverso l'accesso all'area riservata nel sito internet di Europ Assistance Italia S.p.a. consultare le Sue coperture assicurative in essere, le condizioni contrattuali sottoscritte, lo stato di pagamento dei premi e le relative scadenze.

L'accesso all'area riservata può avvenire in qualsiasi momento previa registrazione, qualora non ancora effettuata, nell'area clienti del sito internet <u>www.europassistance.it</u>

Per qualsiasi informazione è possibile contattare il numero verde 800.01.35.29 dalle ore 8.00 alle 20.00, dal lunedì al sabato.

EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A.

